

Associazione di PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA
Codice Fiscale: 90054290045



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 30 maggio 2023

In data 29 maggio 2023, alle ore 20, si è riunita presso la sede operativa di Piazza Cristo n. 12 nel Comune di Alba (CN), l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione PNEI.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del nuovo statuto per la trasformazione dell'associazione in APS – associazione di promozione sociale.
- 2) Approvazione ingresso nuovi soci che faranno parte della nuova APS e firma dello statuto
- 3) Varie ed eventuali

L'esigenza di modificare lo statuto nasce dalla decisione di diventare ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello statuto al dlgs 117/17. Le attività dell'associazione di natura sanitaria e sociosanitaria, l'esigenza di lavorare in collaborazione con gli enti pubblici e in rete con altre realtà territoriali, la necessità di avvalersi di volontari e di strutturare modelli di lavoro solidi e continuativi nel tempo, rendevano necessaria la trasformazione e l'adeguamento dello status associativo alle novità legislative. Nel nuovo statuto vengono rispettati gli elementi essenziali dell'art. 4 dlgs 117/17 per lo status di Ente del terzo settore, e in particolare un'associazione di promozione sociale. Tra gli altri sono stati rispettati gli articoli 35-36 per le associazioni di promozione sociale.

Sono presenti n. 10 soci (Viberti Matteo, Elena Fontana, Michela Badellino, Arianna Saglietti, Carlotta Mossino, Giorgia Valle, Valentina d'Agostino, Paolo Soster, Valentina Politanò, Giulia Viberti) su 10.

Ai sensi del vigente statuto, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

FIRME dei 10 soci

Matteo Viberti

Elena Fontana

Arianna Saglietti

Michela Badellino

Giorgia Valle

Carlotta Mossino

Valentina Politanò

Paolo Soster

Giulia Viberti

Valentina d'Agostino

REGISTRATO AD ALBA IL 30/06/2023
AL N. 557 SEGRE 3
a richiesta di VIBERTI MATTEO
Euro TRECENTO NOVANTA DUE 100

d. ca. Euro 192,00 in favore di
bell

L'Addetto
Irene RINAUDI
Tassa di bollo e di registro del Comune di Alba (CN)



STATUTO di ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

Statuto dell'Associazione di Promozione sociale "Apneia"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituito conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione "Apneia".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Alba. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ASSOCIAZIONE non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. _12_.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'ASSOCIAZIONE persegue le seguenti specifiche finalità:
 - a) Promuovere una cultura ed un approccio alla salute ed al benessere rispettoso della complessità e dell'interdipendenza biopsicosociale dei fenomeni;
 - b) Fornire alla popolazione una maggiore accessibilità a servizi, prestazioni e interventi di natura sanitaria e sociosanitaria, o legate al benessere individuale (ad esempio le discipline olistiche);
 - c) Collaborare alla promozione della salute, alla prevenzione del disagio e delle malattie, alla diagnosi, cura, riabilitazione ed ogni altro intervento a favore di persone in un'ottica di integrazione e sistemica;

- d) Avviare processi inclusivi e progettazioni nell'ambito della salvaguardia e della tutela dei diritti delle fasce di popolazione svantaggiate o marginalizzate, ad esempio nel campo della salute mentale, della disabilità, delle migrazioni, dell'infanzia, della terza età, e di tutte quelle categorie sociali a rischio sul fronte delle proprie condizioni materiali, psicologiche, sociali, relazionali;
- e) Costruire reti e nuovi processi di prevenzione e intervento nella comunità locale, attraverso gli strumenti della psicologia sociale e della psicologia di comunità, della psicologia dello sviluppo e della psicologia ambientale;
- f) Promuovere la formazione e l'aggiornamento scientifico dei professionisti operanti nel campo della salute, nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente ed anche in collaborazione con università e soggetti pubblici e privati operanti nel settore;
- g) Realizzare e diffondere studi, ricerche qualitative o quantitative, anche in collaborazione con altre società scientifiche e con organismi e istituzioni pubblici e privati, in ambito nazionale ed internazionale, per la migliore utilizzazione del lavoro comune, su tematiche di interesse sanitario e sociosanitario, pedagogico e culturale, sui diritti umani e civili, e su tematiche ambientali qualora correlate alla salute della comunità;
- h) Avviare processi di tutela e sensibilizzazione sul fronte ecologico, considerando la salute dell'ambiente come uno dei fattori primari per la salute collettiva e dell'intera comunità;
- i) Promuovere una maggiore integrazione tra istituzioni e società e collaborare con tutte le forze ed i movimenti che operano a favore della salute e della qualità di vita delle persone, anche attraverso la costituzione di reti e gruppi multidisciplinari;
- l) Promuovere la Pnei (psico neuro endocrino immunologia), preservare e diffondere le conoscenze e le evidenze scientifiche in questa area, ed in particolare sull'interdipendenza mente-corpo, sul ruolo dei fattori biopsicosociali nella salute e nella malattia, nei diversi ambiti e contesti sociali. Ciò al fine di valorizzare la centralità della persona e l'integrazione degli approcci;

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Il primo punto è che la ricerca deve essere condotta in modo sistematico e metodologico, con l'obiettivo di identificare le cause e gli effetti delle varie situazioni. Il secondo punto è che la ricerca deve essere condotta in modo etico, con il rispetto per i diritti e la dignità delle persone coinvolte. Il terzo punto è che la ricerca deve essere condotta in modo trasparente, con la pubblicazione dei risultati e la discussione delle conclusioni.

Il quarto punto è che la ricerca deve essere condotta in modo collaborativo, con la partecipazione di tutti gli stakeholder coinvolti. Il quinto punto è che la ricerca deve essere condotta in modo continuo, con la valutazione e l'aggiornamento dei risultati e delle conclusioni.

Il sesto punto è che la ricerca deve essere condotta in modo flessibile, con la capacità di adattarsi alle varie situazioni e alle varie esigenze. Il settimo punto è che la ricerca deve essere condotta in modo innovativo, con la sperimentazione di nuovi approcci e metodologie.

Il ottavo punto è che la ricerca deve essere condotta in modo responsabile, con la considerazione delle implicazioni sociali e ambientali delle varie situazioni. Il nono punto è che la ricerca deve essere condotta in modo aperto, con la condivisione dei risultati e delle conclusioni.

Il decimo punto è che la ricerca deve essere condotta in modo coerente, con la coerenza tra le varie fasi della ricerca e tra le varie conclusioni.

Il undicesimo punto è che la ricerca deve essere condotta in modo efficace, con la raggiungimento degli obiettivi e la produzione di risultati significativi.

Il dodicesimo punto è che la ricerca deve essere condotta in modo efficiente, con la minimizzazione dei costi e la massimizzazione dei benefici. Il tredicesimo punto è che la ricerca deve essere condotta in modo sostenibile, con la considerazione delle risorse e delle capacità delle varie organizzazioni.

Alcune

attività

Le attività principali della ricerca sono: la raccolta dei dati, l'analisi dei dati, l'interpretazione dei dati, la formulazione delle conclusioni e la comunicazione dei risultati. La raccolta dei dati è la fase iniziale della ricerca, in cui si identificano le fonti dei dati e si raccolgono i dati stessi. L'analisi dei dati è la fase successiva, in cui si esaminano i dati e si cercano di identificare le tendenze e le relazioni. L'interpretazione dei dati è la fase successiva, in cui si danno un senso ai dati e si formulano delle conclusioni. La formulazione delle conclusioni è la fase successiva, in cui si sintetizzano i risultati della ricerca e si formulano delle raccomandazioni. La comunicazione dei risultati è la fase finale della ricerca, in cui si condividono i risultati e le conclusioni con gli stakeholder coinvolti.

Le attività principali della ricerca sono: la raccolta dei dati, l'analisi dei dati, l'interpretazione dei dati, la formulazione delle conclusioni e la comunicazione dei risultati. La raccolta dei dati è la fase iniziale della ricerca, in cui si identificano le fonti dei dati e si raccolgono i dati stessi. L'analisi dei dati è la fase successiva, in cui si esaminano i dati e si cercano di identificare le tendenze e le relazioni. L'interpretazione dei dati è la fase successiva, in cui si danno un senso ai dati e si formulano delle conclusioni. La formulazione delle conclusioni è la fase successiva, in cui si sintetizzano i risultati della ricerca e si formulano delle raccomandazioni. La comunicazione dei risultati è la fase finale della ricerca, in cui si condividono i risultati e le conclusioni con gli stakeholder coinvolti.

Le attività principali della ricerca sono: la raccolta dei dati, l'analisi dei dati, l'interpretazione dei dati, la formulazione delle conclusioni e la comunicazione dei risultati. La raccolta dei dati è la fase iniziale della ricerca, in cui si identificano le fonti dei dati e si raccolgono i dati stessi. L'analisi dei dati è la fase successiva, in cui si esaminano i dati e si cercano di identificare le tendenze e le relazioni. L'interpretazione dei dati è la fase successiva, in cui si danno un senso ai dati e si formulano delle conclusioni. La formulazione delle conclusioni è la fase successiva, in cui si sintetizzano i risultati della ricerca e si formulano delle raccomandazioni. La comunicazione dei risultati è la fase finale della ricerca, in cui si condividono i risultati e le conclusioni con gli stakeholder coinvolti.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

5. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ASSOCIAZIONE intende svolgere:

- a) Fornire servizi, consulenze e prestazioni sanitarie in un'ottica integrata e multi professionale, mettendo al centro la persona, i suoi desideri e le sue inclinazioni, lavorando in un'ottica di equipe e co-costruzione del percorso di cura.
- b) Creare un polo clinico, di ricerca e formazione per le famiglie, nell'ottica teorica della terapia sistemico-relazionale lavorando in sinergia con i servizi, le associazioni e risorse del territorio.
- c) Attivare laboratori, progetti, percorsi espressivi e gruppi di lavoro o mutuo-aiuto nei seguenti ambiti disciplinari: psicologia, psicoterapia, nutrizione clinica, logopedia, neuropsicologia, fisioterapia, medicina, osteopatia e tutte le discipline legate al benessere individuale, come le discipline olistiche.
- d) Attivare percorsi formativi negli ambiti elencati al punto precedente.
- e) Creare progetti nel campo della prima infanzia e dell'infanzia, per favorire i processi inclusivi, lo sviluppo delle competenze affettive e relazionali dei bambini.
- f) Creare gruppi di studio per specifici settori di ricerca ed intervento che coinvolgano i soci in relazione alle proprie competenze;

La prima parte del documento riguarda la situazione generale del paese e la politica economica. Si discute della necessità di una riforma del sistema tributario e della creazione di un fondo di riserva per le emergenze. Si parla anche della situazione delle finanze pubbliche e della necessità di una maggiore trasparenza nella gestione delle finanze dello Stato.

La seconda parte del documento riguarda la situazione delle finanze pubbliche e della necessità di una maggiore trasparenza nella gestione delle finanze dello Stato. Si discute della necessità di una riforma del sistema tributario e della creazione di un fondo di riserva per le emergenze. Si parla anche della situazione delle finanze pubbliche e della necessità di una maggiore trasparenza nella gestione delle finanze dello Stato.

La terza parte del documento riguarda la situazione delle finanze pubbliche e della necessità di una maggiore trasparenza nella gestione delle finanze dello Stato. Si discute della necessità di una riforma del sistema tributario e della creazione di un fondo di riserva per le emergenze. Si parla anche della situazione delle finanze pubbliche e della necessità di una maggiore trasparenza nella gestione delle finanze dello Stato.

La quarta parte del documento riguarda la situazione delle finanze pubbliche e della necessità di una maggiore trasparenza nella gestione delle finanze dello Stato. Si discute della necessità di una riforma del sistema tributario e della creazione di un fondo di riserva per le emergenze. Si parla anche della situazione delle finanze pubbliche e della necessità di una maggiore trasparenza nella gestione delle finanze dello Stato.

La quinta parte del documento riguarda la situazione delle finanze pubbliche e della necessità di una maggiore trasparenza nella gestione delle finanze dello Stato. Si discute della necessità di una riforma del sistema tributario e della creazione di un fondo di riserva per le emergenze. Si parla anche della situazione delle finanze pubbliche e della necessità di una maggiore trasparenza nella gestione delle finanze dello Stato.

La sesta parte del documento riguarda la situazione delle finanze pubbliche e della necessità di una maggiore trasparenza nella gestione delle finanze dello Stato. Si discute della necessità di una riforma del sistema tributario e della creazione di un fondo di riserva per le emergenze. Si parla anche della situazione delle finanze pubbliche e della necessità di una maggiore trasparenza nella gestione delle finanze dello Stato.

- g) promuovere l'organizzazione di convegni, seminari o conferenze negli ambiti disciplinari di cui si occupa l'associazione;
- h) pubblicare contenuti sia in formato cartaceo che telematico, utili alla divulgazione ed informazione scientifica e sociale;
- i) studiare l'ambiente, inteso nell'accezione più ampia del termine, promuovendo e sostenendo ogni iniziativa di protezione, anche nel campo dell'ecologia e dell'ecologismo in quanto dimensioni direttamente collegate alla salute;
- j) promuovere, incoraggiare, incentivare attività di sviluppo del territorio, anche di tipo artistico e culturale, considerabili come fattori protettivi legati alla salute;
- k) promuovere la ricerca su tematiche specifiche, in collaborazione con enti pubblici e privati, per favorire lo studio negli ambiti disciplinari specifici di cui l'associazione si occupa;
- l) Organizzare eventi e progetti di raccolta fondi e auto-finanziamento.
- m) promuovere ogni altra iniziativa che sarà ritenuta opportuna e coerente con gli scopi dell'associazione, nei limiti consentiti dalla Legge.

1 bis L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;

- 6. Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i sono svolte dall'ASSOCIAZIONE in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
- 7. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
- 8. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice;
- 9. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con

L'ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

10. L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;
11. L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
 - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
2. L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro *120 giorni dalla chiusura dell'esercizio*. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità

L'ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

10. L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;
11. L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
 - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
2. L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE, almeno __7__ giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità

SELAZIONE di cui è sottinteso il fatto che l'associazione è formata da persone che...

CONTRATTO di lavoro, in quanto il lavoro è svolto in modo continuativo...

CONTRATTO di lavoro, in quanto il lavoro è svolto in modo continuativo...

Art. 1

Definizione e scopo dell'associazione

L'ASSOCIAZIONE è costituita per lo svolgimento dell'attività statutaria...

La sede dell'associazione è stabilita in...

La durata dell'associazione è stabilita in...

Art. 2

La sede dell'associazione è stabilita in...

La durata dell'associazione è stabilita in...

La sede dell'associazione è stabilita in...

La durata dell'associazione è stabilita in...

La sede dell'associazione è stabilita in...

La durata dell'associazione è stabilita in...

La sede dell'associazione è stabilita in...

La durata dell'associazione è stabilita in...

La sede dell'associazione è stabilita in...

La durata dell'associazione è stabilita in...

civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ASSOCIAZIONE a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. L'ASSOCIAZIONE è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore – d. Lgs. 117/2017.
2. Il numero dei soci dell'ASSOCIAZIONE è ILLIMITATO. Possono far parte dell'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche o le ASSOCIAZIONI **[in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione sociale]** che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
3. L'adesione alla ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore ed altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi in qualità di associati a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE).

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ASSOCIAZIONE stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro **60 giorni** dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro **60 giorni** dal ricevimento della relativa comunicazione;
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile;
6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi..... 30 GIORNI..... dal sollecito scritto;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'ASSOCIAZIONE;
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ASSOCIAZIONE ed alla sua attività;
2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ASSOCIAZIONE;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;

3. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 gennaio, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. L'adesione all'ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Art. 10

Assemblea dei Soci

Il presente regolamento è approvato dalla assemblea degli azionisti.

Il presente regolamento è approvato dalla assemblea degli azionisti.

Il presente regolamento è approvato dalla assemblea degli azionisti.

Il presente regolamento è approvato dalla assemblea degli azionisti.

Il presente regolamento è approvato dalla assemblea degli azionisti.

Il presente regolamento è approvato dalla assemblea degli azionisti.

Il presente regolamento è approvato dalla assemblea degli azionisti.

Art. 3

Quota associativa

La quota associativa è il diritto di voto e di partecipazione ai profitti e alle perdite della società, e costituisce il titolo di partecipazione alla gestione della società.

La quota associativa non dà diritto di voto e di partecipazione ai profitti e alle perdite della società, e costituisce il titolo di partecipazione alla gestione della società.

Art. 4

Organi dell'associazione

Il presente regolamento è approvato dalla assemblea degli azionisti.

Il presente regolamento è approvato dalla assemblea degli azionisti.

Il presente regolamento è approvato dalla assemblea degli azionisti.

Art. 5

Assemblea degli azionisti

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ASSOCIAZIONE, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con __10__ giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati **iscritti** da almeno 3 mesi nel libro dei soci (*il periodo minimo d'iscrizione potrà essere ulteriormente ridotto ma non aumentato*) che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
6. Nel caso in cui l'ASSOCIAZIONE abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
7. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
8. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'Assemblea del 1901 è l'organo supremo dell'ASSOCIATION, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea può essere convocata o straordinariamente o legalmente convocata per la modifica dello Statuto oppure per la liquidazione o la fusione o la trasformazione dell'ASSOCIATION. A ciascuna assemblea si tiene un bilancio ed il rendiconto dell'anno precedente.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, ma può essere convocata anche dal Consiglio d'Amministrazione se ne è fatta richiesta. L'Assemblea delibera su tutto ciò che è d'interesse generale dell'Associazione, e in particolare:

1. La costituzione e la modifica per iscritto, anche in forma elettronica, con approvazione del 2/3 dei soci, del regolamento di amministrazione e delle altre deliberazioni che interessano l'Associazione. La deliberazione è valida se è approvata da almeno la metà dei soci. In caso di convocazione straordinaria, la deliberazione è valida se è approvata da almeno la metà dei soci. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria o straordinaria per deliberare su tutto ciò che è d'interesse generale dell'Associazione. In caso di convocazione straordinaria, la deliberazione è valida se è approvata da almeno la metà dei soci. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria o straordinaria per deliberare su tutto ciò che è d'interesse generale dell'Associazione. In caso di convocazione straordinaria, la deliberazione è valida se è approvata da almeno la metà dei soci.

2. L'approvazione del bilancio e del rendiconto dell'anno precedente, e la deliberazione sulla destinazione dei profitti e delle perdite. La deliberazione è valida se è approvata da almeno la metà dei soci.

3. La nomina e la revoca del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario, del Tesoriere, e dei membri del Consiglio d'Amministrazione. La deliberazione è valida se è approvata da almeno la metà dei soci.

4. La modifica dello Statuto. La deliberazione è valida se è approvata da almeno i 2/3 dei soci.

5. La liquidazione o la fusione o la trasformazione dell'Associazione. La deliberazione è valida se è approvata da almeno i 2/3 dei soci.



Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (se previsto)
 - elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo; (se previsto)
 - elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE;
 - determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate,

Assemblea Generale del 2001

La Commissione ha presentato alla Conferenza un progetto di legge che ha per oggetto la riforma dell'ordinamento giudiziario. Il progetto è stato discusso e approvato dalla Conferenza con alcune modifiche.

La Conferenza ha approvato il progetto di legge con alcune modifiche. Il progetto è stato discusso e approvato dalla Conferenza con alcune modifiche.

La Conferenza ha approvato il progetto di legge con alcune modifiche. Il progetto è stato discusso e approvato dalla Conferenza con alcune modifiche.

La Conferenza ha approvato il progetto di legge con alcune modifiche. Il progetto è stato discusso e approvato dalla Conferenza con alcune modifiche.

La Conferenza ha approvato il progetto di legge con alcune modifiche. Il progetto è stato discusso e approvato dalla Conferenza con alcune modifiche.

La Conferenza ha approvato il progetto di legge con alcune modifiche. Il progetto è stato discusso e approvato dalla Conferenza con alcune modifiche.

La Conferenza ha approvato il progetto di legge con alcune modifiche. Il progetto è stato discusso e approvato dalla Conferenza con alcune modifiche.

La Conferenza ha approvato il progetto di legge con alcune modifiche. Il progetto è stato discusso e approvato dalla Conferenza con alcune modifiche.

La Conferenza ha approvato il progetto di legge con alcune modifiche. Il progetto è stato discusso e approvato dalla Conferenza con alcune modifiche.

La Conferenza ha approvato il progetto di legge con alcune modifiche. Il progetto è stato discusso e approvato dalla Conferenza con alcune modifiche.

La Conferenza ha approvato il progetto di legge con alcune modifiche. Il progetto è stato discusso e approvato dalla Conferenza con alcune modifiche.

La Conferenza ha approvato il progetto di legge con alcune modifiche. Il progetto è stato discusso e approvato dalla Conferenza con alcune modifiche.

La Conferenza ha approvato il progetto di legge con alcune modifiche. Il progetto è stato discusso e approvato dalla Conferenza con alcune modifiche.

La Conferenza ha approvato il progetto di legge con alcune modifiche. Il progetto è stato discusso e approvato dalla Conferenza con alcune modifiche.

La Conferenza ha approvato il progetto di legge con alcune modifiche. Il progetto è stato discusso e approvato dalla Conferenza con alcune modifiche.

La Conferenza ha approvato il progetto di legge con alcune modifiche. Il progetto è stato discusso e approvato dalla Conferenza con alcune modifiche.



nelle modalità previste dall'art. 3, del presente Statuto;

- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10;
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 9 consiglieri scelti (in maggioranza) tra i soci che rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo;
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario;
4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato,

invece modalità previste dall'art. 2 del presente Statuto;

adottare deliberazioni e autorizzazioni di carattere amministrativo al fine

dell'art. 2 del presente Statuto.

Le deliberazioni amministrative devono essere non disposti agli atti e non

non veritate delle deliberazioni amministrative sono a cura del Consiglio

19/11/2011

Art. 12

Assemblee straordinarie del 2011

Le deliberazioni amministrative straordinarie e effettive con la modalità prevista dall'

19/11/2011

Le deliberazioni amministrative straordinarie e l'adozione del presente

Le deliberazioni amministrative straordinarie e l'adozione del presente

Le deliberazioni amministrative straordinarie e l'adozione del presente

Art. 13

Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione è composto da un numero di _____

Il Consiglio d'amministrazione è composto da un numero di _____

Il Consiglio d'amministrazione è composto da un numero di _____

Il Consiglio d'amministrazione è composto da un numero di _____

Il Consiglio d'amministrazione è composto da un numero di _____

Il Consiglio d'amministrazione è composto da un numero di _____

Il Consiglio d'amministrazione è composto da un numero di _____

Il Consiglio d'amministrazione è composto da un numero di _____

Il Consiglio d'amministrazione è composto da un numero di _____

Il Consiglio d'amministrazione è composto da un numero di _____

Il Consiglio d'amministrazione è composto da un numero di _____

Il Consiglio d'amministrazione è composto da un numero di _____

Il Consiglio d'amministrazione è composto da un numero di _____

Il Consiglio d'amministrazione è composto da un numero di _____

Il Consiglio d'amministrazione è composto da un numero di _____

il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
7. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, dello Statuto
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
9. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni __6 mesi__, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti;
10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con __10__ giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario

Il Consiglio direttivo provvede alla gestione ordinaria dell'ente, in
osservanza delle deliberazioni del Consiglio direttivo, e in
osservanza del regolamento di amministrazione approvato dal
Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo è composto da
membri eletti dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente del Consiglio direttivo,
che ha la rappresentanza dell'ente verso l'esterno.

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione
ordinaria e straordinaria dell'ente, e in particolare per le
deliberazioni che concernono l'attività ordinaria e straordinaria
dell'ente.

Il Consiglio direttivo è composto da:

1. Il Presidente del Consiglio direttivo, eletto dall'Assemblea
per un periodo di tre anni.

2. I Membri del Consiglio direttivo, eletti dall'Assemblea
per un periodo di tre anni.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente del Consiglio direttivo,
che ha la rappresentanza dell'ente verso l'esterno.

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione
ordinaria e straordinaria dell'ente, e in particolare per le
deliberazioni che concernono l'attività ordinaria e straordinaria
dell'ente.

Il Consiglio direttivo è composto da:

1. Il Presidente del Consiglio direttivo, eletto dall'Assemblea
per un periodo di tre anni.

2. I Membri del Consiglio direttivo, eletti dall'Assemblea
per un periodo di tre anni.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente del Consiglio direttivo,
che ha la rappresentanza dell'ente verso l'esterno.

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione
ordinaria e straordinaria dell'ente, e in particolare per le
deliberazioni che concernono l'attività ordinaria e straordinaria
dell'ente.

Il Consiglio direttivo è composto da:

1. Il Presidente del Consiglio direttivo, eletto dall'Assemblea
per un periodo di tre anni.

2. I Membri del Consiglio direttivo, eletti dall'Assemblea
per un periodo di tre anni.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente del Consiglio direttivo,
che ha la rappresentanza dell'ente verso l'esterno.

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione
ordinaria e straordinaria dell'ente, e in particolare per le
deliberazioni che concernono l'attività ordinaria e straordinaria
dell'ente.

Il Consiglio direttivo è composto da:

1. Il Presidente del Consiglio direttivo, eletto dall'Assemblea
per un periodo di tre anni.



della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

11. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;
14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 14

Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno
1. ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;
3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ASSOCIAZIONE;

2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 16

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ASSOCIAZIONE intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 17

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017;
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ASSOCIAZIONE interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

I soci

Matteo Viberti (presidente)



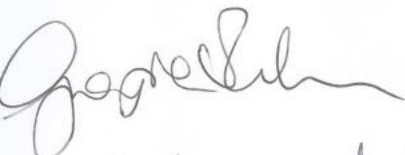
Elena Fontana (Videpresidente)



Michela Badellino



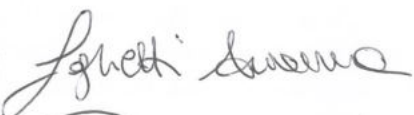
Giorgia Valle



Giulia Viberti



Arianna Saglietti



Paolo Soster



Carlotta Mossino



Valentina Politanò



Valentina d'Agostino



ALLEGATO ALL'ATTO DI GISTRA

30/09/2023

557

3

